



Regione Lombardia

DECRETO N° 848

Del 3 FEBBRAIO 2009

Identificativo Atto n. 1341

DIREZIONE GENERALE SANITA'

Oggetto

CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DI "BUONE PRATICHE" IN RELAZIONE ALLA PREVENZIONE DELLE PATOLOGIE MUSCOLO SCHELETRICHE CONNESSE CON MOVIMENTI E SFORZI RIPETUTI DEGLI ARTI SUPERIORI

L'atto si compone di 7 pagine
di cui 3 pagine di allegati,
parte integrante.





IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge regionale 11 luglio 1997, n. 31;

VISTO il decreto legislativo 19 giugno, n. 229;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ed in particolare l'art. 11 "attività promozionali" e l'art. 30 "Modelli di organizzazione e di gestione" che promuovono l'adozione di sistemi di gestione della sicurezza;

VISTO il decreto del Direttore Generale Sanità 30 ottobre 2003, n. 18140 "Linee guida regionali per la prevenzione delle patologie muscolo-scheletriche connesse con movimenti e sforzi ripetuti degli arti superiori" con cui si prefiggeva di contribuire all'obiettivo strategico regionale di lungo periodo, ovvero alla riduzione degli infortuni e delle malattie professionali, attraverso:

- il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori dell'industria manifatturiera esposti a movimenti e sforzi ripetuti degli arti superiori;
- l'incremento della consapevolezza di tutti i soggetti interessati (Sistema regionale della prevenzione, Parti Sociali, Servizi aziendali di prevenzione, RLS e medici competenti) e della relativa capacità di intervento in merito al tema della prevenzione delle patologie da movimenti e sforzi ripetuti degli arti superiori in tutti i settori lavorativi;

VISTA la delibera di Giunta regionale 30 maggio 2007, n.VIII/4799 "legge regionale 2 aprile 2007, n. 8 – Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie – Collegato – attuazione art. 6, comma 2 " con cui sono state fornite indicazioni per l'elaborazione di linee operative in materia di prevenzione e sicurezza in ambienti di lavoro per il triennio 2004-2006;

VISTA la delibera di Giunta regionale 2 aprile 2008, n. VIII/6918 "Piano regionale 2008-2010 per la promozione della sicurezza e della salute negli ambienti di lavoro (a seguito di parere alla Commissione Consiliare)" con la quale:

- è stato approvato il Piano regionale 2008-2010, documento precedentemente condiviso coi rappresentanti del partenariato economico-sociale e istituzionale, delle istituzioni preposte all'attuazione e alla vigilanza della normativa in materia di sicurezza, attraverso la sottoscrizione dell'Intesa il 13 febbraio 2008,
- sono state affidate alla Direzione Generale Sanità le funzioni di coordinamento, monitoraggio e verifica delle azioni previste dal Piano regionale;





PRESO ATTO che il Piano regionale 2008-2010 per la promozione della sicurezza e della salute negli ambienti di lavoro individua gli obiettivi specifici di livello regionale e le linee direttrici cui ispirarsi per il raggiungimento degli stessi;

CONSIDERATO che il succitato Piano regionale 2008-2010:

- affida ai laboratori di approfondimento l'analisi dei rischi specifici, ricercando criteri di valutazione di efficacia degli interventi di prevenzione, definendo indirizzi operativi,
- individua le linee strategiche per comparti e rischi specifici e tra questi quello "patologie da movimenti ripetuti degli arti superiori",
- riconosce, quale forma incentivante finalizzata al contenimento degli infortuni sul lavoro, l'adozione di buone prassi da parte delle aziende,
- promuove l'adozione, da parte delle aziende, di sistemi di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro (SGSL);

VISTO il documento "Criteri per l'individuazione di <Buone Pratiche> in relazione alla prevenzione delle patologie muscolo scheletriche connesse con movimenti e sforzi ripetuti degli arti superiori" elaborato dal laboratorio di approfondimento Patologie da movimenti ripetuti degli arti superiori, nel rispetto delle procedure previste dal Piano regionale 2008-2010, che richiama, a titolo preferenziale, l'utilizzo dei metodi e dei criteri proposti dalle Linee Guida regionali ex ddg 18140/2004 succitato;

RITENUTO pertanto che il medesimo documento costituisca uno strumento adeguato al conseguimento degli obiettivi fissati dal Piano regionale 2008-2010, dal quale evincere le buone pratiche da adottare per la prevenzione di tali patologie;

RITENUTO quindi di approvare il documento "Criteri per l'individuazione di <Buone Pratiche> in relazione alla prevenzione delle patologie muscolo scheletriche connesse con movimenti e sforzi ripetuti degli arti superiori", allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, e di prevederne la pubblicazione sul sito web della Direzione Generale Sanità, ai fini della diffusione dell'atto;

VISTA la Lr. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di Organizzazione e Personale" nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;






DECRETA

1. di approvare il documento “Criteri per l’individuazione di “Buone Pratiche” in relazione alla prevenzione delle patologie muscolo scheletriche connesse con movimenti e sforzi ripetuti degli arti superiori”, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web della Direzione Generale Sanità.

IL DIRETTORE GENERALE
DIREZIONE GENERALE SANITA'

Dr. Carlo Lucchina



CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DI "BUONE PRATICHE" IN RELAZIONE
ALLA PREVENZIONE DELLE PATOLOGIE MUSCOLO SCHELETRICHE
CONNESSE CON MOVIMENTI E SFORZI RIPETUTI DEGLI ARTI SUPERIORI

Introduzione

La adozione, da parte delle aziende, di “buone pratiche” è uno degli elementi innovativi previsti dal *Piano regionale 2008–2010 per la promozione della sicurezza e salute negli ambienti di lavoro*.

La Direzione Regionale INAIL e la Regione Lombardia Direzione Generale Sanità hanno definito un sistema premiante (sconti tariffari) per le aziende che volontariamente hanno assunto i principi e criteri contenuti nelle Linee Guida e nei documenti d’indirizzo prodotti dalla Regione Lombardia nel corso degli ultimi anni.

Il *Piano regionale 2008–2010* prevede una specifica linea di attività orientata alla individuazione e definizione di “buone pratiche”, la cui adozione da parte delle aziende sarà considerata sia ai fini dell’accesso a sistemi premianti, quali quello sopra descritto, sia ai fini della graduazione dei rischi e della modulazione degli interventi ispettivi conseguenti, così come previsto dalla l.r. 8/2007 del 2 aprile 2007 e dalla d.g.r VIII/ 4799 del 30 maggio 2007 – Allegato B.

In relazione a tale obiettivo e per quanto riguarda le attività riguardanti la prevenzione delle patologie muscolo scheletriche connesse con movimenti e sforzi ripetuti degli arti superiori (UL WMSDs), si formula il presente documento finalizzato alla individuazione di criteri utili a stimolare (e premiare), presso le aziende lombarde, le pratiche di valutazione ed efficace gestione del rischio connesso con movimenti e sforzi ripetuti degli arti superiori, in particolare realizzate in coerenza con le Linee Guida sulla materia prodotte dalla Regione Lombardia.

Criteri generali

Per il periodo di validità del piano, una buona pratica sarà rappresentata dalla attivazione del seguente circolo “virtuoso”:

1. Adeguata valutazione iniziale del rischio connesso con movimenti e sforzi ripetuti degli arti superiori;
2. Attivazione e realizzazione di un significativo e documentato intervento di contenimento del rischio, attraverso misure tecniche e/o procedurali e/o organizzative.
3. Rivalutazione, post intervento, del rischio e stima degli effetti indotti.


Vengono forniti qui di seguito note di dettaglio relativi ai 3 punti esposti.

Criteri specifici

1. Adeguata valutazione iniziale del rischio

Tale valutazione, i cui esiti comunque devono essere riportati nel Documento di cui al 2° comma dell’art. 28 del D.Lgs. 81/08, deve essere operata con metodi e criteri sufficientemente noti e validati dalla letteratura scientifica o, meglio, da norme tecniche (quale, ad esempio, la norma ISO 11228-3); rappresenta comunque un titolo preferenziale l’utilizzazione dei metodi e criteri proposti dalle LLGG regionali (es: metodo OCRA), nella loro versione originale (Decreto Dirigenziale Sanità n.18140 del 30/10/2003; BURL 1° Supplemento Ordinario del 16/03/2004) per l’anno 2009 e per gli anni seguenti nella loro versione in corso di attuale aggiornamento.

La valutazione dovrà risultare operata non solo per lo specifico contesto (lavorazione/posto di lavoro/linea) oggetto di realizzazione della buona pratica ma per tutte le attività manuali ripetitive dell’azienda.



La valutazione operata per lo specifico contesto (lavorazione/posto di lavoro/linea) oggetto di realizzazione della buona pratica dovrà fornire uno o più (a seconda delle lavorazioni esaminate) valori parametrici (valore numerico dell'indice sottostante al metodo utilizzato).

2. Attivazione e realizzazione di un significativo e documentato intervento di contenimento del rischio

L'intervento potrà riguardare anche un solo specifico contesto (lavorazione/posto di lavoro/linea) purchè lo stesso risulti come componente significativa del processo di produzione aziendale.

L'intervento potrà riguardare :

- aspetti strutturali, quali ad esempio la disposizione ottimale del posto di lavoro, degli arredi e del lay-out oppure la scelta di strumenti ed attrezzature ergonomici. Questo genere di interventi tende a migliorare gli aspetti legati a uso di forza, posture e movimenti incongrui, compressioni localizzate. Nella realizzazione di tali interventi si dovrà tenere conto delle appropriate norme "armonizzate" europee in materia di ergonomia.
- aspetti tecnologici, quali quelli che, utilizzando tecniche innovative di processo (es: automazione di fasi), riducono la necessità di attività manuali ripetitive senza ripercussioni negative (incremento del rischio) sulle fasi precedenti e successive. Tale genere di interventi tende a migliorare gli aspetti legati alla alta frequenza e ripetitività' dei gesti.
- aspetti organizzativi, sintetizzabili attraverso la indicazione di una (ri)progettazione ergonomica del lavoro che comprenda elementi relativi alle procedure di lavoro, ai ritmi, alle pause, alle rotazioni su compiti alternativi. Tale genere di interventi tende a migliorare gli aspetti legati alla alta frequenza e ripetitività' dei gesti per tempi protratti e alla carenza (o inadeguata distribuzione) di adeguati periodi di recupero.
- una combinazione dei precedenti aspetti (scelta privilegiata).

Le LLGG regionali sulla materia (al capitolo 9 e nell'allegato 9) forniscono indicazioni ed esempi per questo genere di interventi.

La realizzazione dell'intervento dovrà risultare come frutto di una adeguata partecipazione dei lavoratori alle fasi di ideazione e sperimentazione delle soluzioni; dovrà anche essere garantita ai lavoratori una adeguata formazione per la ottimale utilizzazione delle soluzioni adottate.

L'intervento dovrà risultare realizzato nel corso dell'ultimo triennio e comunque già al momento della richiesta.

3. Rivalutazione del rischio e stima degli effetti indotti.

Lo specifico contesto (lavorazione/posto di lavoro/linea) oggetto di realizzazione della buona pratica dovrà essere oggetto di una nuova valutazione (post intervento) del rischio connesso con movimenti e sforzi ripetuti degli arti superiori. La stessa dovrà essere operata necessariamente mediante gli stessi metodi, criteri e indicatori parametrici utilizzati in sede di valutazione preliminare (punto 1). I risultati dovranno dimostrare concretamente (tramite gli indicatori parametrici) l'ottenimento di un significativo miglioramento (riduzione) dell'esposizione dei lavoratori al rischio considerato.

Tali risultati dovrebbero, in via preferenziale, essere accompagnati da stime relative a:

- Effetti sulla salute dei lavoratori (es: minore numero di malattie degli arti superiori prevedibile nel tempo). Si rammenta al proposito che l'utilizzazione del metodo OCRA, suggerito come preferenziale dalle LLGG regionali, consente, con discreta approssimazione, di operare tali stime a partire dai valori dei relativi indici parametrici.
- Costi diretti sostenuti per la realizzazione dell'intervento.
- Impatto sulla performance (quantitativa e qualitativa) del processo di produzione coinvolto.

Questi dati di stima infatti consentono di meglio definire e valutare il caso proposto come una "buona pratica".



Dovrebbe infine risultare una disponibilità, nel rispetto del segreto industriale e nella dovuta considerazione dei meccanismi di concorrenza nel mercato, alla trasferibilità e “socializzazione” della buona pratica realizzata.

Principali riferimenti e manualistica utile

Regione Lombardia

Linee guida regionali per la prevenzione delle patologie muscolo-scheletriche connesse con movimenti e sforzi ripetuti degli arti superiori.

Decreto Dirigenziale Sanità n.18140 del 30/10/2003; BURL 1° Supplemento Ordinario del 16/03/2004.

Reperibili anche nel sito web: http://www.sanita.regione.lombardia.it/decreti/DDG2003_18140.pdf

ISO

ISO 11228-3. Ergonomics — Manual handling — Handling of low loads at high frequency

Acquisibile (a pagamento) on line nel sito dell'ISO: <http://www.iso.org/iso/home.htm>

D. Colombini, E. Occhipinti, M. Fanti.

Il metodo OCRA per l'analisi e la prevenzione del rischio da movimenti ripetuti.

Collana Salute e lavoro. Franco Angeli Editore, 2005.

In alternativa, per avere dettagli sul metodo OCRA, può essere consultato liberamente il sito web <http://www.epmresearch.org/>.

